

DELIBERAZIONE 13 DICEMBRE 2012
539/2012/R/GAS

APPROVAZIONE DI UNA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI TRASPORTO DELLA SOCIETÀ S.G.I. SOCIETÀ GASDOTTI ITALIA S.P.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 13 dicembre 2012

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 giugno 2002, n. 137/02, come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 55/09);
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09 ed il suo Allegato A (di seguito: RTTG);
- la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2009, ARG/gas 192/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 192/09);
- la deliberazione dell'Autorità 2 settembre 2010, ARG/gas 137/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 137/10);
- la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 45/11);
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2011, ARG/gas 81/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 81/11);
- il codice di rete della società Snam Rete Gas S.p.A (di seguito: Snam Rete Gas), approvato dall'Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03, come successivamente integrato e modificato;
- il codice di trasporto della società S.G.I. - Società Gasdotti Italia S.p.A. (di seguito: S.G.I.), approvato dall'Autorità con deliberazione 12 dicembre 2003, n. 144/03, come successivamente integrato e modificato;
- la lettera della società S.G.I. in data del 7 novembre 2012, prot. Autorità n. 36331, (di seguito: lettera 7 novembre 2012).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00 attribuisce all'Autorità il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione del servizio di trasporto del gas naturale, nonché di verificare la conformità con tale regolazione dei codici predisposti dalle imprese di trasporto;
- con la deliberazione ARG/gas 55/09, l'Autorità ha disciplinato il procedimento di verifica e conseguente approvazione, dei codici e dei loro aggiornamenti, prevedendo, all'articolo 2, comma 2.3, che il codice approvato ovvero modificato dall'Autorità sia pubblicato sul suo sito internet e acquisti efficacia dal giorno della sua pubblicazione;
- la deliberazione ARG/gas 55/09 prevede, inoltre, che le proposte di aggiornamento dei codici vengano presentate all'Autorità dopo l'acquisizione, da parte dell'operatore, del parere del comitato per la consultazione competente per il settore di attività oggetto del codice;
- con le deliberazioni ARG/gas 184/09 e ARG/gas 192/09 l'Autorità ha definito, tra l'altro, la disciplina relativa al trattamento delle partite di gas naturale non oggetto di misura prevedendo in particolare:
 - con l'articolo 9, comma 9.1 della RTTG che l'impresa maggiore di trasporto definisca annualmente, coordinandosi con le altre imprese di trasporto, con riferimento agli assetti di rete previsti nel successivo anno di trasporto, ai dati storici disponibili e previa approvazione dell'Autorità, il quantitativo previsto di gas di autoconsumo;
 - con l'articolo 9, comma 9.4 della RTTG che l'impresa maggiore di trasporto definisca annualmente, coordinandosi con le altre imprese di trasporto, sulla base dei dati storici disponibili e previa approvazione dell'Autorità, il quantitativo di gas a copertura delle perdite di rete previsto per il successivo anno di trasporto;
 - con l'articolo 9, comma 9.7 della RTTG che l'Autorità definisca annualmente il quantitativo di gas a copertura del gas non contabilizzato previsto per il successivo anno di trasporto;
 - con l'articolo 16, comma 16.1, della RTTG che le imprese di trasporto definiscano, in via contrattuale, le modalità per la ripartizione degli autoconsumi di cui al comma 9.1, delle perdite di rete di cui al comma 9.4 e del GNC di cui al comma 9.7;
 - con la deliberazione ARG/gas 192/09 che i quantitativi di gas relativi alle perdite di rete e al gas non contabilizzato siano allocati agli utenti del servizio in proporzione ai prelievi presso i punti di riconsegna della rete regionale di trasporto mentre i quantitativi di gas relativi all'autoconsumo siano allocati in proporzione alle immissioni dai punti di entrata interconnessi con l'estero o con terminali di rigassificazione ovvero da produzione nazionale;
- l'attuazione della predetta disciplina incide sul sistema delle c.d. equazioni di bilancio (mediante il quale avviene la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento), di cui è responsabile l'impresa maggiore di trasporto; a tale impresa spetta pertanto determinare il valore dei termini delle equazioni non oggetto di misura mediante l'applicazione dei criteri determinati dall'Autorità con le richiamate deliberazioni ARG/gas 184/09, ARG/gas 192/09;

- con la deliberazione ARG/gas 137/10 l’Autorità ha approvato una proposta di modifica del codice di rete predisposto dall’impresa maggiore di trasporto, la società Snam Rete Gas, al fine di definire modalità di gestione delle allocazioni del gas agli utenti coerenti con le disposizioni delle deliberazioni ARG/gas 184/09 e ARG/gas 192/09;
- il capitolo 9 (bilanciamento) del codice di Snam Rete Gas risultante dalla suddetta modifica prevede, in particolare, la seguente regola di allocazione ai punti di Uscita dalla rete nazionale: *“Per i punti di riconsegna delle altre reti di trasporto interconnesse alla rete Snam Rete Gas, valgono i quantitativi comunicati a tal fine dalla relativa Impresa di Trasporto. L’eventuale differenza tra i quantitativi misurati presso i punti interconnessione e la somma dei quantitativi di competenza degli Utenti in applicazione della deliberazione ARG/gas 192/09 viene attribuita all’Impresa di Trasporto interconnessa”*;
- ai fini dell’applicazione di tale clausola, il contesto della regolazione entro il quale essa si colloca è radicalmente mutato con la deliberazione ARG/gas 45/11, mediante la quale l’Autorità ha adottato la nuova disciplina del bilanciamento di merito economico del sistema del gas naturale, disciplina la cui applicazione decorre (ai sensi della deliberazione ARG/gas 81/11) dal primo giorno gas del mese di dicembre 2011;
- l’assetto della deliberazione ARG/gas 45/11 si basa sul presupposto che nel sistema italiano del gas naturale la rete nazionale dei gasdotti costituisca l’unico ambito di rete caratterizzato dalla possibilità tecnica di utilizzare risorse per garantire l’equilibrio dell’intero sistema nazionale; nei restanti ambiti di rete (c.d. reti regionali di trasporto e reti di distribuzione), invece, il bilanciamento ha una rilevanza interna all’impresa riducendosi ad aggregazioni di rilevazioni di immissione e prelievi di gas nella/dalla rete interessata;
- in conseguenza di quanto sopra, la deliberazione ARG/gas 45/11 che prevede che:
 - il bilanciamento del sistema nazionale sia assicurato mediante il servizio di bilanciamento erogato nell’ambito della rete nazionale di gasdotti dall’impresa che la gestisce (impresa maggiore di trasporto);
 - tutte le imprese di trasporto, indipendentemente dal fatto che gestiscano porzioni di rete nazionale, garantiscono il c.d. bilanciamento operativo della propria rete, acquistando il gas necessario e il relativo servizio di stoccaggio; sotto questo profilo, pertanto:
 - l’impresa maggiore di trasporto si approvvigiona mediante il mercato di bilanciamento, sulla piattaforma di cui all’articolo 5 della predetta deliberazione;
 - tutte le altre imprese di trasporto, diverse dall’impresa maggiore, sono utenti del servizio di trasporto e di bilanciamento erogato da quest’ultima (e pertanto sono tenute ad acquistare/vendere nell’ambito del servizio di bilanciamento il gas programmato in difetto/eccesso);
- in conseguenza del nuovo assetto introdotto dalla deliberazione ARG/gas 45/11, pertanto, l’impresa maggiore di trasporto, nel dare applicazione alla clausola del capitolo 9 del proprio codice di rete sopra richiamata, deve fare riferimento a tutte le altre imprese di trasporto, siano esse direttamente ovvero indirettamente interconnesse alla propria rete (in altre parole, l’impresa maggiore deve considerare anche eventuali imprese di trasporto la cui rete è connessa a rete gestita da altra impresa a sua volta connessa con l’infrastruttura dell’impresa maggiore);

- a tal fine, le imprese di trasporto sono già tenute, in forza della deliberazione ARG/gas 137/10 a comunicare all'impresa maggiore di trasporto le informazioni necessarie ai fini della definizione del bilancio giornaliero di trasporto degli utenti ed in particolare i quantitativi di gas prelevati da ciascun utente presso il complesso dei punti di riconsegna della propria rete.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la lettera 7 novembre 2012, la società S.G.I ha trasmesso all'Autorità una proposta di modifica del proprio codice di rete finalizzata:
 - a) all'adeguamento del codice alle procedure commerciali già in essere relativamente a quanto disposto dalla deliberazione ARG/gas 192/09;
 - b) all'introduzione di disposizioni relative alla corretta attribuzione dei quantitativi di gas di competenza di imprese di trasporto interconnesse alla rete regionale SGI;
 - c) al recepimento delle disposizioni della deliberazione ARG/gas 45/11;
- la suddetta proposta è stata sottoposta da S.G.I. al processo di consultazione limitatamente alle disposizioni di cui alla lettera c) (i cui esiti sono stati trasmessi con nota dell'8 giugno 2011, prot. Autorità 15991 del 10/06/2011); le restanti modifiche costituiscono mera trasposizione nel codice di rete S.G.I. di analoghe disposizioni contenute nel codice di trasporto della società Snam Rete Gas già approvate dall'Autorità;
- inoltre, nella citata lettera 7 novembre 2012 SGI evidenzia che, nonostante il mutato assetto regolatorio nei termini sopra richiamati, la prassi operativa finora seguita dall'impresa maggiore di trasporto prevedeva che le partite di gas imputabili alle imprese di trasporto regionali interconnesse ai punti di riconsegna della rete gestita dalla società S.G.I fossero incluse nei termini dell'equazione di bilancio della medesima S.G.I., esponendola agli effetti dei disequilibri generati nelle reti interconnesse;
- nella stessa lettera la società S.G.I evidenzia che tale applicazione, oltre a non essere pienamente allineata con il nuovo assetto regolatorio, rischia di determinare conseguenze pregiudizievoli per la società in relazione al concomitante verificarsi di *“crescenti e anomali disequilibri imputabili alla rete gestita da Netenergy”* (connessa a valle della rete di S.G.I.); tali anomali disequilibri, si sarebbero tradotti in importi fatturati dal responsabile del bilanciamento alla medesima S.G.I., la cui regolazione non appare gestibile, a causa della loro rilevante entità, nell'ambito degli accordi di ripartizione dei ricavi tra le società che gestiscono le reti interconnesse (previsti dalla regolazione tariffaria);
- la proposta di aggiornamento del codice di rete, trasmessa da S.G.I con la lettera del 7 novembre 2012 è conforme con le disposizioni dell'Autorità e funzionale alla corretta attribuzione dei quantitativi di gas di competenza di imprese di trasporto interconnesse alla rete regionale S.G.I. in linea con le modalità definite nell'ambito del codice di rete dell'impresa maggiore di trasporto con la deliberazione ARG/gas 137/10.

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare, per quanto di competenza, la proposta di aggiornamento del codice di rete, trasmessa da S.G.I. con la lettera del 7 novembre 2012 per le ragioni di cui in motivazione;
- al fine di garantire un'attuazione coerente con la nuova disciplina del bilanciamento dei criteri in materia di gas non misurato, di cui alle deliberazioni ARG/gas 184/09 e ARG/gas 192/09, prevedere che la relativa clausola del capitolo 9 del codice di rete dell'impresa maggiore di trasporto trovi applicazione secondo il chiarimento sopra riportato; e che, di conseguenza, l'impresa maggiore di trasporto, in coordinamento con le altre imprese di trasporto, provveda, per il periodo di applicazione della deliberazione ARG/gas 45/11 alla riallocazione dei quantitativi di competenza delle imprese medesime eventualmente effettuata secondo modalità difformi da quelle sopra indicate

DELIBERA

1. di approvare, per quanto di competenza, la proposta di aggiornamento del codice di rete, presentata da S.G.I. con la lettera del 7 novembre 2012 ed allegata al presente provvedimento (*Allegato A*);
2. di prevedere che la clausola contenuta nel capitolo 9, paragrafo 3.4.2, secondo capoverso, del codice di rete della società Snam Rete Gas trovi applicazione nei termini chiariti in motivazione;
3. di prevedere che la società Snam Rete Gas, per il precedente periodo di applicazione della deliberazione ARG/gas 45/11, ridetermini, in coordinamento con le altre imprese di trasporto e secondo i chiarimenti applicativi forniti in motivazione, l'allocazione dei quantitativi di competenza delle imprese medesime eventualmente effettuata secondo criteri difformi;
4. di prevedere che qualora in esito all'allocazione di cui al precedente punto 3 emergessero quantitativi di gas di competenza di un'impresa di trasporto che non siano oggetto degli accordi di ripartizione di cui all'articolo 16 della RTTG, i medesimi quantitativi siano gestiti in conformità all'organizzazione del bilanciamento vigente al momento del loro determinarsi;
5. di trasmettere il presente provvedimento alle società S.G.I., Snam Rete Gas e Netenergy in persona dei legali rappresentanti pro tempore;
6. di pubblicare il presente provvedimento e la versione aggiornate del codice di rete di cui al precedente punto 1 sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

13 dicembre 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni